

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARONA NO VIA TRIESTE 19

Numero REA: NO - 242072

Codice fiscale: 02530840038

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N.22.729/14.474 REP.NOTAIO ENRICO MAJONI

STATUTO COOPERATIVA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Società cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 con la denominazione

"COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONLUS"

Articolo 2 - Sede sociale e domicilio dei soci

La Società ha sede sociale nel comune di Arona (NO).

La società, nei limiti e con l'osservanza della modalità di legge potrà istituire o di sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie o rappresentanze purchè in Italia.

Ai sensi dell'art. 2519 c.c. e dell'art. 2522 c.c., si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con le norme previste dalla legge sulle società cooperative.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Potrà essere prorogata nelle forme di legge, così come potrà essere anticipatamente sciolta prima del termine con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4 - Scopo mutualistico

La società non ha fine di lucro ed ha per scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione delle attività previste dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La società è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. c.c., la cooperativa sociale è considerata società cooperativa a mutualità prevalente.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c., la società: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La società può operare anche con terzi.

I rapporti tra la società e i soci sono disciplinati da appositi regolamenti interni, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea, che

Esso 22/03/2020

determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento.

La cooperativa può aderire ad Organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni ad Organismi ed Enti saranno deliberate dall'Organo d'Amministrazione.

Articolo 5 - Oggetto sociale

La società, nel perseguimento dello scopo mutualistico e tenendo conto dei requisiti dei soci e degli interessi dei soci, ha ad oggetto le seguenti attività, rientranti nelle previsioni dell'art. 1 legge 381/1991, - lett. a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi:

- interventi a livello di prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola e dell'ambiente di lavoro con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute. Intende perciò occuparsi delle aree: materno - infantile, evolutiva, adulti e anziani tenendo presente le problematiche di handicap fisico e psichico, di emarginazione e di devianza e delle problematiche di cittadini stranieri residenti in Italia e dell'immigrazione in generale;
- attività volte al sostegno della genitorialità, dell'infanzia e del nucleo familiare ivi incluse la gestione di asili d'infanzia, mense, servizi di trasporto persone, gestione di scuole, asili nido, micronidi, ludoteche e attività affini;
- l'ideazione la progettazione, la gestione, l'organizzazione, la conduzione e la verifica, sia in proprio che per conto di terzi di corsi di formazione, aggiornamento, orientamento, riqualifica e riconversione professionale, senza escludere altre iniziative culturali ed educative, nonché attività di ricerca e di consulenza in ambito socio-educativo, socio-sanitario, socio-assistenziale;
- lo svolgimento di attività dirette al sostegno e recupero psico-fisico delle persone;
- la promozione e gestione di attività e servizi di assistenza socio-educativa, sanitaria e culturale indirizzate alla prevenzione e all'eliminazione del disagio psico-fisico e dell'emarginazione sociale;
- attività di sostegno della disabilità psico-fisica;
- tutela dei diritti umani ed attività rivolte ai paesi in via di sviluppo anche attraverso la collaborazione con partner nazionali ed internazionali nell'ambito della normativa europea e dei fondi destinati a tali azioni; attività di informazione volte a ridurre la distanza tra occidente sviluppato e paesi terzi;
- attività di educazione ambientale, promozione di un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali;

il tutto, comunque, con espressa e tassativa esclusione di ogni attività per la quale sia necessaria l'iscrizione in appositi Albi Professionali.

La società in via meramente occasionale e in assenza del requisito della professionalità in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale primario su indicato potrà:

- svolgere qualunque attività connessa, complementare o affine con le precedenti che sia finalizzata al conseguimento dell'oggetto sociale;
- compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie (ivi

Luca...

comprese l'assunzione di mandati e la concessione di garanzie reali e personali) che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con espressa esclusione di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico e di ogni attività per la quale sia necessaria l'iscrizione in appositi Albi Professionali;
- assumere direttamente e indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio ed, eventualmente, anche in imprese di settori diversi, purchè tali operazioni siano ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili al conseguimento dei fini sociali e vengano rispettati i limiti previsti dall'art. 2361, primo comma, c.c..

Art. 6 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche con riferimento al disposto del secondo comma dell'art. 2522 c.c..

Possono essere soci della società, accettandone lo statuto, tutti coloro (fra cui le persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 legge 381/1991, nelle misure previste dalla legge) che, interessati allo svolgimento dell'attività e dello scopo della cooperativa nonché in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono essere altresì soci i volontari, che prestano la loro attività lavorativa e di collaborazione gratuitamente, ai sensi, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2 legge 381/1991.

Ai sensi dell'art. 23 D.LGS. 1577/47, è consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese (o partecipano a società) che per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la società, nonché coloro che prestano lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo, in quest'ultimo caso, specifica autorizzazione degli amministratori che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Ai sensi di legge, potranno essere istituite diverse categorie di soci, tra i quali, sussistendone i presupposti, i soci sovventori di cui all'art. 2548 c.c., come richiamato dall'art. 4 L. 59/92, nonché i soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c., nel rispetto del quarto comma di detta ultima norma.

Articolo 7 - Ammissione a socio

Chi intenda essere ammesso a socio cooperatore deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo specificando:

1. nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio del richiedente, codice fiscale, qualifica professionale;
2. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che dovrà comunque essere non inferiore al limite minimo e non superiore al limite massimo fissato dalla legge o dal presente Statuto, oltre all'eventuale sovrapprezzo determinato a norma dell'art. 2528 c.c.;
3. l'impegno al versamento della quota sociale non appena la domanda di iscrizione sarà accettata.

Sempre che sia valutata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 che precede e tenuto conto dei dati comunicati alla Cooperativa in base al presente articolo, l'ammissione di un nuovo socio sarà fatta con delibera motivata dell'Organo Amministrativo che dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori sul libro dei soci.

L'ammissione o meno dell'aspirante socio è in ogni caso disciplinata dall'art. 2528 c.c.

Articolo 8 - Versamento quota socio cooperatore

Il socio cooperatore deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta all'atto in cui la delibera di ammissione viene annotata nel libro dei soci.

Nel caso in cui il socio cooperatore non adempia al/ai versamenti della quota sociale nelle forme e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo, esso sarà escluso a norma del presente Statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti al fondo di riserva straordinario.

Articolo 9 - Doveri del socio cooperatore

I soci sono obbligati:

- a. all'osservanza del presente Statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dall'Assemblea, nonché delle deliberazioni degli organi sociali della Cooperativa e dei relativi atti esecutivi;
- b. al versamento delle quote sottoscritte, e dell'eventuale sovrapprezzo.

Articolo 10 - Vincoli sulle quote del socio cooperatore

Le quote di partecipazione al capitale della Cooperativa non possono essere cedute, nè possono essere sottoposte a pegno o a vincoli senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo, dovendosi le stesse considerare vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega, motivando, l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio può liberamente trasferire la propria quota al terzo avente i requisiti richiesti per la qualità di socio.

Articolo 11 - Cessazione da socio cooperatore

I soci cooperatori cessano di far parte della Società per recesso, esclusione o morte.

Articolo 12 - Recesso del socio cooperatore

Il recesso del socio cooperatore è ammesso nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere manifestata, per lettera raccomandata, agli Amministratori i quali, entro sessanta giorni, deliberano in merito.

La delibera che ammette il recesso è annotata a libro soci e diviene efficace per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del

provvedimento di accoglimento della domanda e, per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e Società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso è stato manifestato almeno tre mesi prima: in caso contrario la delibera diviene efficace con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 13 - Decadenza ed esclusione del socio cooperatore

Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio cooperatore può essere escluso:

1. in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione;
2. quando non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società e che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dalle convenzioni che regolano il rapporto mutualistico con il socio (come a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora si renda moroso nei pagamenti da esso dovuti incluso il versamento della quota sociale).

In questi casi tuttavia il socio deve essere preventivamente invitato a mezzo di lettera raccomandata, ad adempiere i suoi obblighi e l'esclusione può avere luogo decorso un mese da detto invito, sempre che il socio moroso si mantenga inadempiente;

3. quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e del regolamento interno, oppure le deliberazioni assunte dagli organi sociali della Cooperativa;

4. quando con il suo comportamento arrechi o tenti di arrecare gravi danni alla Cooperativa, all'immagine della stessa o tenti di svolgere, direttamente o indirettamente, attività di concorrenza con la Società;

5. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale (emessa successivamente all'ammissione a socio della cooperativa).

La deliberazione dell'esclusione sarà presa dagli amministratori e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato.

L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul libro dei soci e determinerà la risoluzione anche dei rapporti mutualistici pendenti. Tale adempimento dovrà essere curato dagli Amministratori.

Articolo 14 - Liquidazione della quota del socio cooperatore

In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio cooperatore la liquidazione della quota sociale da esso posseduta sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio cooperatore, il relativo pagamento verrà effettuato nei termini e nei modi stabiliti dagli artt. 2532 e 2535 c.c.

Il debito derivante dal predetto rimborso potrà essere compensato dalla Cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito a qualunque titolo vantato dalla stessa nei confronti del socio.

La liquidazione avverrà previa richiesta scritta del socio receduto o escluso. Decorso cinque anni dallo scioglimento del rapporto sociale senza che tale richiesta scritta sia pervenuta alla Cooperativa, il diritto al rimborso cadrà in prescrizione e la quota verrà devoluta a riserva straordinaria.

Articolo 15 - Rimborso della quota agli eredi del socio cooperatore

In caso di morte del socio cooperatore il rimborso agli eredi della quota dello stesso effettivamente versata, eventualmente rivalutata, si effettua nei termini e con le modalità previste dall'art. 2534 c.c., anche con riguardo

all'eventualità concessa dal secondo comma dell'art. stesso, qualora l'erede possieda i requisiti di ammissione alla Società.

Articolo 16 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Nello stesso avviso potrà essere fissato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge, con precisazione che l'intero capitale sociale che dovrà essere presente in assemblea è quello composto dai soci aventi diritto di voto.

Articolo 17 - Competenze dell'assemblea

L'assemblea, oltre che sulle materie previste per legge, delibera:

- a) l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi di legge;
- b) allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa, un piano di avviamento, secondo le condizioni e i criteri fissati dalla legge;
- c) un eventuale piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge il programma di mobilità.

Articolo 18 - Intervento e voto

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore nominale della propria quota.

Articolo 19 - Presidente e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua mancanza, impedimento o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente, prima di iniziare la discussione, accerta il diritto di intervento e di voto dei soci e dei loro eventuali rappresentanti, unitamente a tutte le condizioni per la regolare costituzione dell'assemblea.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge o, quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 20 - Maggioranze e votazioni

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

E' altresì possibile una seconda convocazione, da tenersi non prima del giorno successivo alla prima, in occasione della quale l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Sono fatti salvi i quorum costitutivi e deliberativi diversi imposti dalla legge o dal presente statuto.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.

Articolo 21 - Amministratori

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri.

Per organo amministrativo si intende il consiglio di amministrazione.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione, devono essere nominati fra i soci cooperatori ovvero fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Articolo 22 - Disposizioni comuni agli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione durerà in carica massimo per tre esercizi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio che sia composto da quattro membri s'intende decaduto (con effetto dalla nomina del nuovo consiglio), nelle seguenti ipotesi: (a) quando non riesca a raggiungere la maggioranza in relazione alle deliberazioni di sua competenza; (b) quando sia stato nominato un Consigliere Delegato e vi sia disaccordo sulla revoca del Consigliere Delegato stesso.

Nelle due ipotesi sopraindicate dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per deliberare la sostituzione dell'intero organo amministrativo, fermo restando che la decadenza degli amministratori ha effetto dalla delibera assembleare di nomina del nuovo consiglio.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 23 - Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materia da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con raccomandata, oppure mediante telefax o posta elettronica, purchè sia possibile avere la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio di raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e del segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza

collegiale.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo. In ogni caso non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 24 - Poteri di rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati e nei limiti della delega, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 25 - Organo di controllo

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 26 - Retribuzione.

La retribuzione annuale dei soggetti ai quali è affidato il controllo legale dei conti dev'essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 27 - Esercizio sociale e bilanci

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio è approvato dai soci riuniti in assemblea, da convocarsi entro

BSS
Francesco

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 2364 c.c. In quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione, ovvero nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Articolo 28 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito:

1. dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
2. dalla riserva legale;
3. dalla riserva straordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi di soci deceduti;
4. da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a riserva straordinaria, che provenga alla Società a titolo gratuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge e/o da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o di oneri futuri.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento. In base a quanto disposto dall'art. 2545-ter le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la Società aveva destinato a operazioni di aumento di capitale. Per quanto disposto dall'art. 2545-quater, qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 29 - Variabilità del capitale, versamenti e finanziamenti dei soci

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.

L'ammissione di nuovi soci cooperatori, nelle forme previste dall'art. 2528 del codice civile, non comporta modifica dell'atto costitutivo.

La cooperativa può deliberare aumenti di capitale con deliberazione dell'assemblea dei soci, nelle forme previste dagli articoli 2524, e 2438 e seguenti del codice civile. La deliberazione di aumento del capitale è in tal caso assunta dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, ed è verbalizzata da notaio. L'aumento di capitale non può comunque pregiudicare l'applicazione dei principi mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente statuto. A tal fine:

- a) gli amministratori dovranno, nel collocamento delle quote conseguente all'aumento del capitale, attribuire a ciascun socio cooperatore una quota in modo da non superare il limite massimo fissato dalla legge, attribuendo le restanti quote proporzionalmente agli altri soci;
- b) il collocamento delle quote presso terzi è consentito solo se il sottoscrittore è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico;

Autore
Francesco

c) in caso di collocamento delle quote presso terzi, è fatto salvo il gradimento dell'organo amministrativo, che valuterà in base all'interesse della cooperativa l'opportunità dell'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale;

d) è fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle quote di nuova emissione, quale previsto dalla legge e dal presente statuto, spettante ai soci cooperatori in proporzione all'ammontare delle quote da essi possedute.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti a copertura di perdite ovvero in conto capitale.

Salvo diversa previsione della decisione relativa a detti versamenti, essi dovranno essere eseguiti proporzionalmente alla quota di partecipazione da ciascun socio detenuta.

Analogamente i soci potranno eseguire finanziamenti infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

L'articolo 2467 del codice civile non si applica alle somme versate dai soci alla cooperativa a titolo di prestito sociale.

I finanziamenti con diritto alla restituzione di quanto versato possono essere effettuati a favore della società, anche in proporzione diversa dalle partecipazioni al capitale sociale, esclusivamente nei limiti e con le modalità imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore.

Articolo 30 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio di esercizio potrà essere definito un ristoro, in base ai risultati economici dell'esercizio, nei modi e nei termini previsti dall'art. 2545-sexies c.c. ed in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- a) integrazione delle retribuzioni;
- b) aumento gratuito del capitale sociale.

Articolo 31 - Destinazione dell'utile di esercizio

Qualora dal bilancio di esercizio risultino, dopo il calcolo di eventuali ristorni, residui attivi, questi saranno destinati obbligatoriamente come segue:

- almeno il 30% al fondo di riserva legale;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.

L'eventuale rimanente potrà essere destinato:

1. nei limiti previsti dall'art. 2514, lettera a) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice Istat per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, così

Esso stesso

come stabilito dalla normativa per tempo vigente;

2. all'eventuale erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare in ogni caso i limiti di cui all'art. 2514, lettera a) c.c.;

3. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinari sempre indivisibili, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio.

Le riserve, comunque, sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della legge 904 del 16 dicembre 1977.

Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione

In qualunque caso di scioglimento della Società, i soci stabiliscono le modalità della liquidazione e nominano uno o più liquidatori anche non soci determinandone i poteri.

In caso di scioglimento grava sulla Cooperativa l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, a fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione.

Articolo 33 - Destinazione del residuo attivo in caso di cessazione

In caso di cessazione della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a. al rimborso delle quote di partecipazione Cooperativa;
- b. alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 34 - Regolamento

Il funzionamento tecnico e amministrativo della Società sarà disciplinato - oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto - da un apposito regolamento interno per i soci cooperatori da compilarsi dagli Amministratori e da approvarsi con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 2521, comma 5°, c.c.

Articolo 35 - Clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche di cui all'art. 26 del D.lgs. CPS 14 dicembre 1947, n. 1577, integrate da quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e recepite da questo Statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Articolo 36 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio in relazione alla sede sociale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni



dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse dagli amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

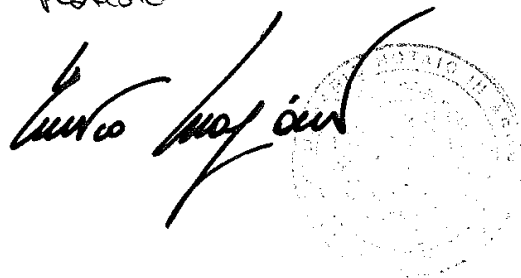
La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 13.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Articolo 37 - Norme applicabili

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia alle quali si fa riferimento, in particolare alla Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Elisa Frosio



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 3 D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.